



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO



art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA M07

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”

SOTTOMISURA 7.2

“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.2.2

“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Articolo 1 – Definizioni	pag. 3
Articolo 2 – Obiettivi e finalità	pag. 3
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento	pag. 3
Articolo 4 – Soggetti Beneficiari	pag. 4
Articolo 5 – Tipologie di intervento ammissibili	pag. 4
Articolo 6 – Dotazione finanziaria del bando	pag. 7
Articolo 7 – Spese ammissibili	pag. 7
Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno	pag. 8
Articolo 9 – Documentazione tecnica e amministrativa	pag. 9
Articolo 10 – Condizioni di ammissibilità	pag.10
Articolo 11 – Criteri di valutazione e selezione	pag.12
Articolo 12 – Commissione tecnica per la valutazione e selezione delle proposte progettuali	pag.13
Articolo 13 – Svolgimento delle attività di valutazione e predisposizione delle graduatorie finali	pag.14
Articolo 14 – Provvedimento di concessione	pag.15
Articolo 15 – Revoca e restituzione del finanziamento	pag.15
Articolo 16 – Modalità di erogazione del contributo	pag.16
Articolo 17 – Tempi e proroghe	pag.17
Articolo 18 – Varianti ed adeguamenti tecnici	pag.19
Articolo 19 – Controlli ed ispezioni	pag.19
Articolo 20 – Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario Esecuzione dei lavori	pag.20
Articolo 21 – Disposizioni finali	pag.20

PREMESSA

La Misura M07 “*Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*” - Sottomisura 7.2 “*Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico*” - Tipologia di operazione 7.2.2. “*Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo*” si inquadra nell’ambito delle strategie comunitarie finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile, a partire da quanto stabilito nel Pacchetto clima-energia 2020, nel Quadro per il clima e l’energia 2030, nell’Energy Roadmap 2050, nella Strategia Energetica Nazionale approvata con Decreto interministeriale 8 marzo 2013, nel Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili ed in particolare, per il Lazio, negli obiettivi previsti dal D.M. 15 marzo 2012 c.d. “*Burden Sharing*”.

Le operazioni previste nel presente Bando concorrono, infatti, al raggiungimento della quota regionale di produzione di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo al 2020, pari all’11,9%, per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale pari al 17%, obiettivo assegnato dall’Unione Europea all’Italia con Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, recepita con D. lgs n.28 del 3 marzo 2011.

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

1. La Regione Lazio, con il presente bando pubblico relativo alla Tipologia di operazione 7.2.2 “*Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo*”, intende dare attuazione ad azioni finalizzate al miglioramento energetico-ambientale degli edifici pubblici, in ottemperanza a quanto disposto dalle strategie comunitarie e nazionali in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

2. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali è strettamente legato all’implementazione delle azioni locali di intervento di efficientamento energetico del settore civile, che nel Lazio copre circa il 40% del consumo energetico finale.

3. Particolare rilievo assume il conseguimento del miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, con interventi di riqualificazione di edifici pubblici esistenti che hanno la funzione di essere anche dimostrativi, con l’obiettivo di costituire un esempio per una maggiore diffusione delle buone pratiche a livello pubblico e privato.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

1. L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dalle seguenti “aree rurali”, come individuate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- ✓ aree D “*Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*”;
- ✓ aree C “*Aree rurali intermedie*”.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica proposti possono avere un carattere strettamente locale, se gestiti dal solo ente proponente, ovvero un carattere gestionale sovralocale, che coinvolge più territori comunali, nel caso di uno o più servizi ubicati nell'immobile stesso gestiti con riferimento alle forme associative previste al Capo V, artt.30, 31, 32 e 33 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.

3. La dimensione sovra locale, ai fini dell'assegnazione dei relativi punteggi di cui al successivo art.11, è dimostrabile esclusivamente con la presentazione da parte del soggetto proponente di idonea documentazione amministrativa (statuti, convenzioni, accordi tra le parti, ecc.), approvata in data antecedente alla pubblicazione del presente bando pubblico, che indica in maniera esplicita la gestione associata del servizio/servizi svolti all'interno dell'immobile oggetto della proposta progettuale a favore di più Enti.

ARTICOLO 4

Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare la propria candidatura, per la concessione del contributo del presente bando, i seguenti enti pubblici territoriali:

- Comuni;
- Province;
- Comunità Montane;
- Enti di gestione delle aree protette regionali e provinciali.

2. I soggetti proponenti devono essere proprietari degli immobili oggetto della richiesta di contributo. Anche gli spazi esterni pertinenziali (aree verdi, viali, zone parcheggio, ecc.), se oggetto di intervento, devono essere di proprietà dei soggetti proponenti, ovvero gli stessi devono disporre del diritto di superficie o di analogo istituto da parte di altri enti pubblici per un periodo superiore a 10 anni a far data dalla presentazione della richiesta di contributo.

3. Il soggetto proponente deve essere proprietario dell'immobile anche nel caso di gestione associata del servizio/servizi svolti all'interno dell'immobile oggetto di richiesta di contributo.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento ammissibili

1. Le domande di contributo sono rivolte alla riqualificazione energetica di immobili pubblici che svolgono le seguenti funzioni, anche integrate tra loro:

- uffici sedi di enti pubblici (municipio e sedi di uffici comunali, sede provinciale, delle Comunità Montane, dell'Ente di gestione dell'area protetta regionale e provinciale);
- strutture di servizi socio-educativi e scolastici (scuola elementare, scuola secondarie di primo e secondo grado), strutture culturali (biblioteca, museo, ecc.);
- strutture eroganti servizi sociali (ludoteca, centro anziani, asilo nido, ecc.).

2. Gli investimenti, previsti nel presente bando, sono finalizzati alla realizzazione negli edifici esistenti di interventi a piccola scala di incremento dell'efficienza energetica di cui al D. Lgs. n.102/2014, e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia, al fine di stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali dell'intero territorio regionale.

3. Per tale obiettivo le tipologie di intervento ammissibili, relative all'efficienza energetica, sono le seguenti:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con dispositivi efficienti
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (*building automation*), sistemi di domotica e sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili non trasportabili;
- ulteriori interventi di efficientamento dell'involucro edilizio.

4. Le tipologie di intervento ammissibili, relative all'incremento della quota di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili con la sola finalità di autoconsumo, anche al fine di ottemperare ai target stabiliti per il Lazio dal D.M. 15 marzo 2012 e agli obiettivi di cui al D.Lgs. n.28/2011, sono le seguenti:

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- installazione di impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per il raffrescamento, sotto forma di acqua refrigerata o di aria condizionata;
- installazione di impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione ad alta efficienza, alimentati da biomassa;
- sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, ovvero con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (alimentate prioritariamente con biomassa di scarto quali, cippato o pellets);
- sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione a più alta efficienza;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore;
- altri interventi impiantistici di riqualificazione energetica compatibili con le zone climatiche in cui sono collocati gli edifici.

5. Le tipologie d'intervento indicate ai precedenti commi 2 e 3, che devono riguardare un'unica unità immobiliare (anche se ricompresa in un complesso immobiliare più ampio), possono essere proposte in un'unica soluzione progettuale integrata, che preveda interventi sia sull'involucro del manufatto edilizio che sull'impiantistica, in modo tale da raggiungere risultati apprezzabili sia in termini di efficienza energetica che in termini di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Sono possibili anche interventi più radicali finalizzati alla trasformazione degli edifici esistenti degli enti pubblici territoriali in "*Edifici a energia quasi zero*" (nZEB) che, con riferimento a quanto indicato nell'art.2 della Direttiva EPBD 31/2010/CE, costituiscono edifici ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperti in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

6. Il bando, inoltre, è finalizzato alla realizzazione e/o al completamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, anche ai fini del riutilizzo del calore di processo proveniente da impianti di bioenergia o comunque alimentati da fonti pulite di energia rinnovabile, per la distribuzione di energia all'interno dell'edificio e/o comprensorio interessato, come ad esempio reti di distribuzione del calore a più fabbricati, nonché la realizzazione di interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti (smart grids).

7. Gli interventi, di cui al precedente comma 6, non possono prevedere, nell'ambito della stessa proposta progettuale, l'integrazione con gli interventi di efficientamento e di impiantistica previsti nei precedenti commi 2 e 3, fatti salvi gli interventi strettamente connessi al funzionamento del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ma possono riguardare anche complessi di immobili, insistenti nella stessa particella catastale, ovvero su particelle distinte purché confinanti, esclusivamente nello stesso territorio comunale.

8. La proposta progettuale può riguardare, oltre che i manufatti edilizi di proprietà del soggetto proponente, anche gli spazi pertinenziali (parcheggio, viali e percorsi interni, aree verdi, ecc.) solo se asserviti all'edificio stesso.

9. Gli interventi di cui al presente bando, la cui produzione di energia deve essere prevista esclusivamente per l'autoconsumo al 100% e non per la vendita, non possono superare le seguenti soglie di potenza e superficie:

- 150 kWp di potenza di picco per gli impianti fotovoltaici;
- 50 mq di superficie lorda captante per gli impianti solari termici;
- 1 MW termico per gli impianti alimentati a biomassa e destinati alla produzione di calore e di frigoriferie o di cogenerazione.

10. Gli impianti a biomassa non devono essere alimentati con biocombustibili derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste. Per queste tipologie di impianto, si dovrà garantire:

- il riutilizzo di almeno il 50% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto cogenerativo;
- la presentazione di un piano di approvvigionamento della biomassa;
- la realizzazione degli interventi in coerenza con eventuali piani di azione energetica comunale esistenti.

11. Gli interventi proposti dovranno rispettare i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n.2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

12. Relativamente agli impianti fotovoltaici, la realizzazione dei pannelli solari non dovrà comportare un'ulteriore occupazione di suolo rispetto allo stato di fatto ante-operam.

13. Gli interventi previsti devono rispettare, altresì, i seguenti requisiti minimi di efficienza energetica:

- standard minimi di riferimento riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", in caso di ristrutturazioni rilevanti;
- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica, è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, mentre per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato;
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato (sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato europeo di normazione);
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, e con la norma CEI EN 61646 se realizzati con film sottili;
- per quanto riguarda le caldaie, è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dal D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

14. L'intervento proposto deve essere riferito ad un immobile o porzione di immobile di utilizzo pubblico non interessato dalla presenza di un'attività con fini di lucro, anche se pubblica, che non può usufruire dei contributi del presente bando (es: esercizi commerciali, sportello bancario o postale, impianti sportivi).

15. Non sono possibili usufruire del contributo di cui al presente bando pubblico le proposte progettuali che intervengono su immobili nei quali il soggetto beneficiario ha già affidato a terzi responsabili l'erogazione del "Servizio Energia", come disciplinato dal decreto legislativo 30 maggio

ARTICOLO 6

Dotazione finanziaria del bando

1. Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 3.500.000,00.
2. Il limite massimo dell'investimento ammissibile all'aiuto, relativo alle tipologie di intervento illustrate nel precedente articolo 5, è il seguente:
 - ✓ costo totale fino ad euro 300.000,00, comprensivo dell'IVA, per gli interventi relativi alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento (art.5, comma 5 del presente bando);
 - ✓ costo totale fino ad euro 200.000,00, comprensivo dell'IVA, per le altre tipologie di intervento relative all'efficientamento energetico e all'impiantistica (art.5, commi 2 e 3 del presente bando).
3. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.
4. In ottemperanza al principio del divieto del doppio finanziamento, le spese finanziate nell'ambito del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e di altro ente pubblico.
5. L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 7

Spese ammissibili

1. In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di contributo alla Regione Lazio, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.1305/2013, con particolare riferimento alle spese di progettazione e agli studi e indagini correlate. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati al Soggetto Beneficiario.
2. Le spese ammissibili riguardano:
 - Spese per progettazione, studi, relazioni specialistiche, rilievi, accertamenti, indagini preliminari, diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica, espropri definitivi delle aree o per occupazione temporanea, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo, spese tecniche relative alle conferenze di servizi, spese per attività tecniche e amministrative, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese di gestione della gara appalto, spese previste nella normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la loro preparazione o esecuzione (le spese sopra elencate sono concesse fino al massimo del 20 % dell'importo totale, IVA inclusa);
 - Spese per l'esecuzione dei lavori (opere edili e impiantistiche), e in particolare lavori a misura, a corpo e in amministrazione diretta per la realizzazione degli interventi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, comprese le spese di ristrutturazione e miglioramento di beni immobili (solo se strettamente necessari ad ospitare gli impianti a servizio degli edifici di uso

pubblico), le spese relative ad opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione, e le spese relative alle forniture di materiali e impianti;

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Spesa per la garanzia fideiussoria;
- Spese impreviste (fino al massimo del 5% dell'importo complessivo dei lavori);
- IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le spese per l'esecuzione degli interventi devono fare riferimento, laddove presenti, al prezziario regionale in vigore per opere e lavori pubblici, ovvero, a quanto previsto dall'articolo 19 "Controlli e ispezioni" della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non rientri tra quelli contemplati nel prezziario regionale di cui sopra, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa.

4. Le spese effettuate in amministrazione diretta non possono eccedere quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

5. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 8

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, dal giorno successivo della data di pubblicazione sul BURL del presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 2018 dai soggetti proponenti di cui all'articolo 4 del presente bando.

2. La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

3. Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it. La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (*One Time Password*), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

4. Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno, così come l'ulteriore documentazione da integrare alla stessa, per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

5. Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il

beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

6. La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

7. Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

8. Ciascun soggetto proponente potrà presentare al massimo n.1 proposta progettuale. In caso di presentazione di più domande di contributo da parte del soggetto proponente, sarà presa in considerazione esclusivamente quella ricevuta prima, in ordine cronologico di ricezione.

9. Dopo il rilascio informatico e solo per errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i.

ARTICOLO 9

Documentazione tecnica e amministrativa

1. Al momento della presentazione della domanda di contributo, il progetto dovrà essere caratterizzato dal requisito della cantierabilità, con progettazione esecutiva corredata da tutti le autorizzazioni e i pareri, comunque denominati, ovvero tale requisito potrà comunque essere soddisfatto entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. Il livello minimo di progettazione è comunque quello definitivo.

2. Il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda di contributo la seguente documentazione (vedi Allegato A del presente bando):

- una copia del documento di identità del Rappresentante Legale dell'Ente;
- la relazione di diagnosi energetica, a firma di un professionista abilitato, contenente tra l'altro la descrizione dello stato dell'arte del manufatto edilizio e degli impianti energetici, i consumi attuali elettrici e termici, i costi energetici annui elettrici e termici, i risparmi e le prestazioni energetiche conseguibili, le soluzioni progettuali proposte con relativi importi dei lavori previsti, la classe energetica prima degli interventi di riqualificazione energetica e la classe energetica da conseguire a completamento dei lavori;
- il progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, a firma di un professionista abilitato, coerentemente con le soluzioni progettuali indicate nella Diagnosi Energetica;
- la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e delle autorizzazioni e pareri, comunque denominati, ai fini della cantierabilità del progetto, a firma di un professionista abilitato;
- la dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti;
- gli atti di verifica e validazione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016;
- la scheda tecnica di sintesi della proposta progettuale (vedi allegato B al presente bando);
- la scheda di autovalutazione con indicati i punteggi che dovranno essere espressamente dichiarati dal soggetto proponente sulla base dei criteri specificati nel successivo articolo 11 del presente bando, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi;
- "check list di autovalutazione, da allegare alla domanda di sostegno, relativa alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture", disponibile al seguente link: http://www.lazioeuropa.it/files/170725/agea_checklist_appalti_rev_luglio_2016_autovalutazione_d_sostegno.pdf;
- dichiarazione del beneficiario attestante l'uso pubblico dell'immobile oggetto di intervento;

- documentazione attestante il titolo di proprietà dell'immobile (contratto di acquisto, copia dell'atto pubblico che dimostra e legittima la proprietà, visura catastale aggiornata, ecc.) e il titolo di proprietà o disponibilità degli spazi pertinenziali, come indicato nel precedente articolo 4.
- eventuale documentazione amministrativa relativa alle forme associative di cui agli artt.30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (statuti, convenzioni, accordi tra le parti, ecc.), approvata in data antecedente alla pubblicazione del presente bando pubblico, che indica in maniera esplicita la gestione associata del servizio/servizi svolti all'interno dell'immobile oggetto della proposta progettuale a favore di più Enti;
- la delibera dell'organo competente del soggetto proponente con la quale:
 - si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, e si dà mandato al Legale Rappresentante dell'Ente di avanzare la domanda di finanziamento;
 - si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - si dichiara di essere proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento e di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle eventuali aree pertinenziali ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 10 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
 - si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - si dichiara che gli interventi finanziati non sono e non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche approvato dall'organo competente;
 - si dichiara che lo stesso soggetto beneficiario procederà direttamente e autonomamente ad effettuare la gara d'appalto, ovvero, che procederà attraverso una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ai sensi dell'art.37, comma 4 del D. lgs 50/2016, e s.m.i. (indicare l'eventuale centrale di committenza).

3. All'atto della presentazione della domanda di contributo, il livello minimo di progettazione, ai sensi dell'art.23 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., è quello definitivo. In ogni caso, ai sensi dell'art.34 del D. lgs 50/2016, la progettazione deve essere redatta nel rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al DM 11 aprile 2008 "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione".

4. Se alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei 120 (centoventi) giorni può essere derogato al massimo per ulteriori 30 (trenta) giorni, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dalla Direzione regionale competente.

5. L'importo complessivo previsto dal progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, che sarà utilizzato per l'affidamento dei lavori, non potrà essere superiore all'importo previsto nel progetto presentato all'atto della domanda di contributo.

6. L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti in fase di domanda di contributo. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici)

giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'amministrazione regionale, la domanda sarà considerata rinunciata.

ARTICOLO 10

Condizioni di ammissibilità

1. Con riferimento a quanto disposto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 al punto 8.2.7.3.3.6, saranno considerati ammissibili gli interventi realizzati esclusivamente nelle seguenti Aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" ed Aree C "Aree rurali intermedie", e quelli che risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione comunale e con le eventuali strategie di sviluppo locale.

2. I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, debbono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della stessa domanda di sostegno;
- allegare alla domanda i documenti richiesti nel precedente articolo 9;
- raggiungere un punteggio minimo di 35 punti, come individuato all'articolo 11;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno, o acquisire tale requisito entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria regionale. Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45, comma 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale.

3. Non saranno considerate ammissibili le proposte progettuali:

- relative a progetti con un livello di definizione inferiore a quello definitivo;
- relative a tipologie di intervento e con soglie di potenza e superficie non compatibili con quanto già indicato nel precedente articolo 5;
- che prevedono un costo totale dell'investimento superiore ai massimali di cui al precedente articolo 6;
- relative ad interventi di riqualificazione energetica già parzialmente o completamente finanziati nell'ambito di altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e di altro ente pubblico;
- che prevedono interventi di riqualificazione energetica in più manufatti edilizi, anche se facenti parte di un unico complesso immobiliare, ad esclusione delle proposte progettuali che riguardano le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- inerenti strutture ed impianti sportivi anche se di proprietà di enti pubblici (sono ammesse solo le palestre e gli impianti di stretta pertinenza degli edifici scolastici);
- che intervengono su immobili nei quali il soggetto beneficiario alla pubblicazione del presente bando ha già affidato a terzi responsabili, anche per una porzione dell'edificio, l'erogazione del "Servizio Energia", come disciplinato dal decreto legislativo n.115/2008.

4. Gli interventi sono ammissibili se, laddove previste, sono state già rilasciate all'atto di presentazione della domanda di contributo le valutazioni positive relative alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione d'incidenza da parte dell'amministrazione regionale.

5. Sono ammissibili le proposte di contributo di immobili di proprietà del soggetto proponente, già esistenti e utilizzate all'uso pubblico all'atto della richiesta di contributo, mentre non saranno ammessi quelli in corso di costruzione e quelli ancora da costruire.

6. Non saranno accettate le domande di contributo consegnate a mano o spedite a mezzo fax/posta/corriere. Saranno ammesse esclusivamente le domande presentate per via telematica secondo la procedura indicata nel presente articolo.

7. Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

ARTICOLO 11

Criteri di valutazione e selezione

1. I criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali sono modulati sulla base 100. Ai fini dell'ammissione della proposta progettuale tra quelle giudicate ammissibili, è fissata la soglia minima di punteggio di 35 punti.

2. I punteggi da assegnare alle proposte progettuali sono suddivisi in base alle seguenti priorità:

- ✓ Priorità territoriali (*max 50/100 punti*)
- ✓ Priorità sull'intervento (*max 50/100 punti*)

3. La valutazione della Commissione si baserà sulla proposta di autovalutazione redatta dal soggetto proponente. La stessa Commissione potrà modificare il punteggio indicato dal soggetto proponente sono in caso di errore materiale o di contrasto del punteggio assegnato con le disposizione del presente bando. La Direzione regionale competente dovrà dare evidenza della modifica nella determinazione di approvazione della graduatoria finale.

4. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto con preferenza a quelli di importo inferiore.

5. La valutazione di dettaglio delle proposte progettuali sarà effettuata considerando i seguenti criteri, sulla base delle priorità indicate, a cui è affiancata l'attribuzione del relativo punteggio:

<i>Principio</i>	<i>Codice</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Punteggio massimo per gruppi</i>	<i>Punteggio massimo per tipologia</i>
Localizzazione dell'intervento con priorità attribuita ai Comuni ricadenti in aree D	7.2.2.A1	<i>Comuni/associazioni di comuni ubicati in area D secondo la classificazione regionale (1)</i>	20	20	50
	7.2.2.A2	<i>Comuni/associazioni di comuni ubicati prevalentemente in area D secondo la classificazione regionale (2)</i>	15		
	7.2.2.A3	<i>Comuni/associazioni di comuni ubicati in area C secondo la classificazione regionale (3)</i>	10		
Comune ricadenti in aree svantaggiate montane	7.2.2.B	<i>Comuni prevalentemente ricadenti in aree montane secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale (4)</i>	15	15	
Zone climatiche	7.2.2.C1	<i>Comuni prevalentemente ricadenti in zona climatica F (4)</i>	10	10	
	7.2.2.C2	<i>Comuni prevalentemente ricadenti in zona climatica E (4)</i>	8		
	7.2.2.C3	<i>Comuni prevalentemente ricadenti in zona climatica D (4)</i>	6		
	7.2.2.C4	<i>Comuni prevalentemente ricadenti in zona climatica C (4)</i>	3		
Interventi che coinvolgono il	7.2.2.D1	<i>Numero di comuni interessati al progetto: oltre 5 comuni (5)</i>	5	5	

maggior numero di territori comunali	7.2.2.D2	Numero di comuni interessati al progetto: da 2 a 5 comuni (5)	3		
Grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento	7.2.2.E1	Popolazione servita dall'intervento. Numero di abitanti serviti superiore a 4.000 (6)	40	40	50
	7.2.2.E2	Popolazione servita dall'intervento. Numero di abitanti serviti da 2.001 a 4.000 (6)	30		
	7.2.2.E3	Popolazione servita dall'intervento. Numero di abitanti serviti da 1.001 a 2.000 (6)	20		
	7.2.2.E4	Popolazione servita dall'intervento. Numero di abitanti serviti da 500 a 1.000 (6)	10		
Efficacia dell'intervento	7.2.2.F1	Interventi che prevedono il passaggio di 3 o più classi energetiche (7)	10	10	
	7.2.2.F2	Interventi che prevedono il passaggio di 2 classi energetiche (7)	8		
	7.2.2.F3	Interventi che prevedono il passaggio di 1 classe energetica (7)	6		
TOTALE PUNTEGGIO				100	100

(1) Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione dell'immobile in un comune ricadente in Area Rurale D (nel caso di gestione associata dei servizi presenti nell'immobile, anche tutti gli altri comuni associati devono ricadere in Area D).

(2) Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione dell'immobile in un comune ricadente in Area Rurale D (in questo caso i comuni associati che ricadono in Area D devono essere in numero uguale o superiore a quelli ricadenti complessivamente nelle altre Aree Rurali).

(3) Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione dell'immobile in un comune ricadente in Area Rurale C.

(4) Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione dell'immobile nel territorio comunale.

(5) Il punteggio viene attribuito in base al carattere gestionale sovra locale dell'immobile, con riferimento al numero di comuni coinvolti nella gestione associata di un servizio/servizi svolti all'interno dell'immobile oggetto di richiesta di contributo, con riferimento alle forme associative previste al Capo V, artt.30, 31, 32 e 33 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base della popolazione residente alla data dell'1/01/2016 (dati Istat).

(6) Il punteggio viene attribuito in base alla popolazione residente alla data dell'1/01/2016 (dati Istat) nel comune in cui è ubicato l'immobile. Solo nel caso di gestione associata di un servizio/servizi svolti all'interno dell'immobile oggetto di richiesta di contributo, con riferimento alle forme associative previste al Capo V, artt.30, 31, 32 e e 33 del Testo Unico, il punteggio sarà attribuito in base alla sommatoria della popolazione residente nei comuni associati.

(7) Il punteggio viene attribuito in base agli esiti della Diagnosi Energetica. Nel caso non sia indicata la classe energetica prevista a completamento dell'intervento di riqualificazione energetica, non può essere assegnato alcun punteggio. Nelle caso di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che riguardano più immobili, si prenderà come riferimento per il punteggio il manufatto edilizio con la classe energetica di partenza più performante.

6. La Commissione tecnica, in esito alla valutazione effettuata sulle proposte progettuali, provvede all'approvazione della graduatoria finale, contenente l'elenco degli interventi non ammissibili, con relative motivazioni, l'elenco degli ammessi a finanziamento e l'elenco degli interventi ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità del budget. La determinazione della Direzione regionale competente, che prende atto dei lavori della Commissione, dovrà essere pubblicata sul BURL, sul sito regionale www.regione.lazio.it e sul sito internet www.lazioeuropa.it, e notificata a tutti i soggetti proponenti.

7. Gli interventi ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità del budget, in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, su decisione della Direzione regionale competente, potranno eventualmente rientrare tra quelli ammessi a contributo.

ARTICOLO 12

Commissione tecnica per la valutazione e selezione delle proposte progettuali

1. La Commissione tecnica per la valutazione e selezione delle proposte progettuali è composta dal dirigente pro-tempore competente in materia di infrastrutture energetiche, o suo supplente, che la presiede, e da 4 funzionari della direzione regionale competente.
2. La Commissione tecnica è nominata, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo, con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. La Commissione tecnica opera senza alcun onere per la finanza regionale.
3. La Commissione tecnica dovrà completare le attività di istruttoria ammissibilità, valutazione e selezione delle proposte pervenute entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla sua istituzione. Tutte le sedute eseguite dalla Commissione tecnica vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la progressione cronologica delle attività svolte. Il verbale viene firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti del responsabile del procedimento. Al verbale vengono allegati tutti i documenti, siglati dal Presidente e da tutti i membri della Commissione. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno altri 2 componenti.

ARTICOLO 13

Svolgimento delle attività di valutazione e predisposizione delle graduatorie finali

1. Le modalità di istruttoria e valutazione prevedono 2 distinte fasi: la prima di ammissibilità delle domande di contributo, la seconda inerente la valutazione e selezione delle proposte progettuali.
2. La Commissione tecnica in prima seduta pubblica verifica l'ammissibilità formale delle domande, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo 10.
3. La Commissione procede successivamente all'istruttoria e alla fase valutativa delle proposte progettuali ritenute ammissibili, in più sedute riservate. Al completamento dell'attività di valutazione, la Commissione tecnica, sulla base dei criteri indicati al precedente articolo 11, sulla base dell'autovalutazione effettuata dai soggetti proponenti, perverrà all'assegnazione dei punteggi alle singole proposte progettuali e all'approvazione della graduatoria finale, che sarà trasmessa alla Direzione regionale competente, unitamente a tutti i verbali.
4. La Direzione regionale competente procede quindi alla predisposizione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, alla pubblicazione della stessa sul portale regionale e sul BURL, nonché alla comunicazione formale a tutti i soggetti proponenti interessati, tramite posta elettronica certificata. La graduatoria finale dovrà contenere l'elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento *immediatamente cantierabili* e quelle *non immediatamente cantierabili*, con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile, dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e dello stato di cantierabilità, l'elenco delle proposte *ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi*, e l'elenco delle proposte *non ammissibili* con indicazione dei motivi di esclusione.
5. Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, se relative a progetti non immediatamente cantierabili, la formale concessione del contributo con l'adozione del relativo provvedimento di concessione saranno subordinati:
 - all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 9 del presente bando, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento;
 - all'esito positivo dell'istruttoria regionale sui progetti cantierabili.
6. A seguito di eventuali rinunce o decadenze dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui alla determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento delle domande collocate

in graduatoria sotto la voce “*domande ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi*”, qualora le risorse consentano la copertura finanziaria dell’intero importo di ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria e fino al completo assorbimento delle risorse rese disponibili, previa apposita determinazione della Direzione regionale competente, da pubblicarsi sul BURL.

Ai beneficiari “*ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi*” utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità di cui sopra, verrà comunicata tramite PEC l’ammissibilità a finanziamento della domanda e qualora, il progetto non sia immediatamente cantierabile, nella comunicazione sarà specificato il termine massimo di 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di notifica della comunicazione stessa, entro il quale il beneficiario dovrà fornire alla Direzione regionale competente la documentazione di cui all’articolo 9 del presente bando. La formale concessione del contributo con l’adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati all’acquisizione della documentazione prevista all’articolo 9 del presente bando, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla notifica della comunicazione di cui sopra, e all’esito positivo dell’istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

ARTICOLO 14

Provvedimenti di concessione

1. Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, la Direzione regionale competente, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adotta gli appositi provvedimenti di concessione del contributo.
2. I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:
 - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
 - riferimenti dei vari atti procedurali;
 - dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
 - modalità di erogazione del contributo (in conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera e saldo finale;
 - obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l’eventuale obbligo, anche per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell’adempimento;
 - tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
 - obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 - obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
 - obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
 - obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
 - riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
3. Il provvedimento di concessione dovrà essere notificato dalla Direzione regionale competente al soggetto beneficiario tramite PEC entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, o

entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa.

4. Il provvedimento di concessione dovrà essere approvato dall'organo deliberante dell'Ente beneficiario, sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante, o suo delegato, e ritrasmesso unitamente all'atto di approvazione, alla Direzione regionale competente tramite PEC entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

ARTICOLO 15

Revoca e restituzione del finanziamento

1. Il contributo sarà revocato dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale struttura responsabile, nei seguenti casi:

- rinuncia del Soggetto Beneficiario;
- ritardo non motivato della progettazione e dell'appalto dei lavori pubblici, e mancata consegna dei lavori entro i tempi previsti dall'invio della lettera di concessione del contributo, come previsto agli articoli 13 e 17 del presente bando;
- affidamento della progettazione e dei lavori difforme dalle procedure indicate nel decreto legislativo n.50/2016, e s.m.i.;
- violazione da parte del Soggetto Beneficiario delle disposizioni previste dal presente bando pubblico e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- accertamento della Direzione regionale competente, a seguito dei controlli amministrativi previsti, in loco o ex post, che la domanda di contributo è stata redatta in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente verificati;
- ritardo non motivato nell'attuazione delle opere, eccedente i 18 mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario della concessione del contributo.

2. La revoca determina l'obbligo da parte del Soggetto Beneficiario di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate con gli interessi maturati.

3. Qualora, nel rilevare irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 Stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a) cambio di proprietà dell'edificio e/o dell'area oggetto di intervento che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un altro ente pubblico;
- b) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

5. La disciplina delle sanzioni e delle riduzione dei contributi è stabilita nell'art.28 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016 recante "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e s.m.i.

6. Il contributo concesso è destinato esclusivamente alla realizzazione dell'intervento finanziato.

ARTICOLO 16

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

2. Per la realizzazione di investimenti ammessi a contributo, secondo quanto previsto dall'art.9 dell'Allegato 1) alla DGR n.147/2016 e s.m.i., i pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e di AGEA.
3. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale di AGEA.
4. La presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo, degli acconti e del saldo finale all'Organismo Pagatore sono subordinati alla verifica di ammissibilità della spesa da parte della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo secondo quanto stabilito nel successivo "Schema per l'erogazione del contributo" e quanto dettagliato nella determinazione di concessione del contributo.
5. Per la realizzazione di investimenti ammessi a contributo, saranno concessi anticipi ai Soggetti Beneficiari, come stabilito all'art.10 del suddetto Allegato 1) alla DGR n.147/2016 e s.m.i, a fronte di presentazione del Provvedimento di concessione, secondo un modello predefinito da Agea. L'erogazione dell'anticipo è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e la sottoscrizione del relativo contratto.
6. L'erogazione degli acconti in corso d'opera viene effettuata previa presentazione della domanda di pagamento corredata dalla "check list di autovalutazione relativa alle procedure di gara sugli appalti pubblici", disponibile al seguente link: http://lazioeuropa.it/files/170725/agea_checklist_appalti_rev_luglio_2016_autovalutazione_d_pagamento.pdf e dalla documentazione specificata nel successivo punto 7, in conformità a quanto stabilito all'art.11 del suddetto Allegato 1) alla DGR n.147/2016 e s.m.i.;
7. I trasferimenti ai soggetti beneficiari saranno effettuati secondo lo "Schema per l'erogazione del contributo" che segue:

<i>Trasferimenti al beneficiario</i>	<i>Stato di avanzamento relativo all'importo del contratto (rideterminato a seguito del ribasso d'asta)</i>	<i>Documentazione probatoria e rendicontazione della spesa da parte del beneficiario</i>
50% (anticipo)	Provvedimento di concessione, affidamento dei lavori e firma contratto	Sottoscrizione e approvazione del provvedimento di concessione, consegna della progettazione esecutiva, della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori ed il contratto sottoscritto dal contraente
20% (primo acconto)	SAL lavori superiore al 50% (rideterminato a seguito del ribasso d'asta)	Spese tecniche e generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori e le forniture, compresa IVA, per almeno il 50% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)
20% (secondo acconto)	SAL lavori di importo pari all'90% (rideterminato a seguito del ribasso d'asta)	Spese tecniche e generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori e le forniture, compresa IVA, per almeno il 70% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)
10% (saldo finale)	100% (al netto di eventuali economie)	Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, approvazione contabilità finale dei lavori, spese tecniche e generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori e le forniture, compresa IVA, per il 100% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)

8. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, rideterminato a seguito del ribasso d'asta. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
9. Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

ARTICOLO 17

Tempi e proroghe

1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione di cui all'art. 14, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.
2. L'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell'appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dal Direttore regionale competente. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della verbale di consegna lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC alla Direzione regionale competente.
3. Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna degli stessi, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori. Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.
4. Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.
5. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
6. Tutte le attività oggetto del contributo nonché le eventuali varianti proposte dal Soggetto Beneficiario, di cui al successivo art. 18 del presente bando, dovranno essere attuate secondo quanto previsto nonché dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
7. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i Soggetti Beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici, e comunque previa autorizzazione da parte della Direzione regionale competente.
8. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non porti a compimento, in misura parziale o totale, le opere previste con la concessione del contributo, ad esclusione di quanto stabilito dalla Direzione regionale competente, di concerto con l'Autorità di Gestione, sono avviate le procedure per il recupero delle somme già percepite con relativi interessi maturati.
9. Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione, non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso, e la quota eccedente sarà comunque a carico del Soggetto Beneficiario, anche per cause imprevedibili sopraggiunte durante i lavori.
10. A seguito della notifica del provvedimento di concessione di cui all'art. 14, il Direttore regionale può concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini sopraindicati di massimo 60 (sessanta) giorni, su istanza argomentata del Soggetto Beneficiario da far pervenire 30 (trenta) giorni prima delle date di scadenza previste nel comma 2 del presente articolo, solo nel caso di manifesta inerzia da parte di altre amministrazioni competenti nella concessione delle autorizzazioni o pareri, comunque denominati, ovvero nel caso di richiesta di modifiche della progettazione da parte della Direzione regionale competente.

11. Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse anche per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

12. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal soggetto beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione regionale competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

13. La Direzione regionale competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

ARTICOLO 18

Varianti e adeguamenti tecnici

1. Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti, in particolare dall'art.106 del D.Lgs.50/2016, e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016 e s.m.i..

2. Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla Direzione regionale competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, previa richiesta formale da parte del soggetto beneficiario.

3. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

4. La Direzione regionale competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, e a seguito dell'istruttoria comunica tramite PEC al beneficiario o suo delegato, la decisione di concessione o meno della variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, ovvero, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

5. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

6. Qualora la variante al progetto originario comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e le variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

7. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 19

Controlli ed ispezioni

1. I controlli amministrativi sulle domande di contributo e quelle di pagamento per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art.48 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014,

e in base a quanto previsto negli articoli 17 e 18 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, e s.m.i.

2. Tutte le domande di contributo e quelle di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai Soggetti Beneficiari o da terzi, sono sottoposte a controlli amministrativi.

3. La Direzione regionale competente procederà a campione in fase di istruttoria delle domande di contributo all'effettuazione dei sopralluoghi in situ, ed in particolare alla verifica dello stato dell'immobile, con particolare riferimento all'involucro edilizio e agli impianti esistenti, nonché le relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 19 della DGR n.147/2016.

4. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita da parte della Direzione regionale competente sul luogo di investimento.

5. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto altresì di controlli ex post, ai sensi dell'articolo 20 della DGR n.147/2016, per verificare gli impegni di cui all'art.71 del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.

6. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

7. Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 20

Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario dovrà:

- realizzare gli interventi nel totale rispetto delle norme applicabili ivi incluse le disposizioni di gestione e controllo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- applicare nelle procedure di affidamento della progettazione e dei lavori le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- farsi carico della rendicontazione dell'intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e sulla base di quanto disposto nel presente bando e nella Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, e s.m.i.;
- rendere disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione ed il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che la Direzione regionale competente o gli organismi di controllo decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'intervento e del contributo assegnato;
- comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ogni variazione eventualmente intervenuta durante l'esecuzione dell'intervento;
- assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione;
- effettuare tutte le azioni di informazione e di comunicazione con riferimento al sostegno del FEASR secondo quanto disposto dall'articolo 38 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016;
- effettuare tutto quanto indicato nel provvedimento di concessione firmato prima della comunicazione della concessione del contributo, e comunque tutto quanto disposto dal presente bando pubblico.

ARTICOLO 21

Disposizioni finali

1. La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei soggetti proponenti, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la

facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse.

2. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.

3. I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

4. Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la Regione Lazio nel proprio sito internet.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico, si rinvia al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché a quanto stabilito nella DGR n.147/2016, e s.m.i.